

REGOLAMENTO (CEE) N. 1988/93 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1993

relativo al regime di prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Romania e della Bulgaria

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli accordi europei fra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica federativa Ceca e Slovacca e la Romania, dall'altro, sono stati firmati il 16 dicembre 1991 e il 1° febbraio 1993; che, in attesa dell'entrata in vigore di tali accordi, la Comunità ha concluso con i paesi suddetti accordi interinali sugli scambi e sulle questioni commerciali;

considerando che la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca hanno dichiarato alla Comunità che in veste di Stati successori della Repubblica federativa Ceca e Slovacca esse continueranno ad assumersi tutti gli obblighi derivanti da tutti gli accordi tra quest'ultima e le Comunità europee, in particolare dall'accordo interinale;

considerando che per quanto riguarda la Bulgaria le disposizioni del presente regolamento si applicheranno soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altro;

considerando che gli accordi interinali prevedono la fissazione di prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dei paesi in parola; che il regolamento (CEE) n. 1333/92 del Consiglio, del 18 maggio 1992, relativo al regime di prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia⁽¹⁾ ha messo in applicazione tale regime per taluni frutti rossi originari dei paesi summenzionati; che, per estendere detto regime ai frutti rossi originari di Romania e di Bulgaria, è opportuno abrogare il regolamento precitato a adottarne un altro che contempli anche queste nuove origini;

considerando che i prezzi minimi all'importazione sono fissati per ogni campagna di commercializzazione in funzione dell'evoluzione dei prezzi dei prodotti comunitari e dei prodotti importati e del volume delle importazioni, dell'andamento del mercato comunitario nel settore in parola e del livello dei dazi doganali; che è opportuno inoltre prevedere la possibilità di adottare le misure necessarie in caso di mancata osservanza dei prezzi minimi così fissati,

(¹) GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti figuranti nell'allegato e originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Romania e della Bulgaria sono fissati prezzi minimi all'importazione per ciascuna campagna di commercializzazione tenendo conto:

- dei prezzi dei prodotti comunitari e dei prodotti importati dai suddetti paesi negli anni precedenti,
- del volume dei quantitativi importati nell'anno precedente l'anno di fissazione dei prezzi,
- dell'andamento generale del mercato comunitario in tale settore,
- del livello dei dazi doganali.

Articolo 2

In caso di mancata osservanza dei prezzi minimi di cui all'articolo 1, la Commissione decide le misure necessarie per garantire il rispetto di un prezzo minimo all'importazione per ciascuna partita importata, nonché la riscossione di tasse compensative.

Articolo 3

Le modalità di applicazione del presente regolamento e i prezzi minimi all'importazione sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72⁽²⁾ e all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86⁽³⁾.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il regolamento (CEE) n. 1333/92 è abrogato a decorrere dalla medesima data.

Tuttavia il presente regolamento è applicabile alle importazioni dei prodotti che figurano nell'allegato, originari della Bulgaria, soltanto a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo interinale con questo paese.

(²) Regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/93 (GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 14).

(³) Regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92 (GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5).